

Lavoro a tempo parziale ciclico e anzianità contributiva. L'UE boccia l'Italia

di Maria Paola Monaco

La questione sottoposta all'attenzione dei giudici di Lussemburgo, trae origine da alcuni dipendenti che prestano la loro attività di lavoro sulla base di un contratto di lavoro a tempo parziale c.d. ciclico.

In questo caso si prevede che l'attività di lavoro sia prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, con orario pieno o ridotto.

La Corte d'appello di Roma chiede di verificare la compatibilità della normativa italiana, che in tale ipotesi considera periodi contributivi utili per l'acquisizione dei diritti alla pensione solo quelli lavorati – con esclusione, quindi, dei periodi non lavorati che corrispondono alla “riduzione d'orario” dei lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale – con la direttiva del Consiglio n. 97/81/CE e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro che prevede che, per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non debbano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo che lavorano a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Secondo i giudici della Corte d'appello l'esclusione dei periodi non lavorati si risolverebbe in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e quelli che hanno optato per la formula detta “di tipo orizzontale”, i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro equivalente e per i quali, quindi, sotto questo profilo non vi sarebbe alcuna discriminazione rispetto ad un lavoratore a tempo pieno comparabile.

I giudici di Lussemburgo sostengono le ragioni addotte dai giudici nazionali, sottolineando come l'attuale sistema normativo italiano consenta che un lavoratore a tempo pieno benefici, per un periodo d'impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno d'anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione; al contrario «ad un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25% del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un'anzianità pari al 75% soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale. Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno».

La Corte di giustizia non condivide, invece, la “difesa” presentata dall'Inps e dal governo italiano volta a dimostrare come tale differenza non integrerebbe una disparità di trattamento in quanto i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale di tipo verticale ciclico non possono essere considerati in situazioni comparabili. Secondo l'ente, infatti, i datori di lavoro versano i contributi previdenziali unicamente sui periodi lavorati mentre per i periodi non lavorati, la normativa italiana riconosce a tutti i lavoratori a tempo parziale la possibilità di riscattare crediti di anzianità su base facoltativa.

D'altra parte, poi, nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale “ciclico” troverebbe piena applicazione il principio del *pro rata temporis*.

Proprio su quest'ultimo punto appaiono particolarmente rilevanti le considerazioni della Corte di giustizia. Quest'ultima afferma, infatti, che il principio del *pro rata temporis* non è applicabile alla

determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Questa anzianità corrisponde, infatti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa.

Secondo la Corte di Lussemburgo, quindi, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.

Alla luce di queste considerazioni la Corte di giustizia ha dichiarato che «La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive».

Maria Paola Monaco
Ricercatrice in Diritto del lavoro
Università degli Studi di Firenze